

	<div style="text-align: center;">   <b>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</b>  <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VIA DEI SALICI"</b>  Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano  Tel: 0331 541316 Fax: 0331 458476  Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153  e-mail: miic85500g@istruzione.it  e-mail: miic85500g@pec.istruzione.it </div>
---	--

## PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA

VISTO

**Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394**

**Art. 45 (Iscrizione scolastica)**

**1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno**, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. **Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.**

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

**I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica**, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad **una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica**;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo **possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.** Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, **anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento** per l'arricchimento dell'offerta formativa.

In ottemperanza a quanto prescritto dal suddetto DPR l'Istituto Comprensivo Via Dei Salici definisce il seguente

#### PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA:

- 1- In caso di domanda di iscrizione di un alunno straniero, sia prima dell'inizio dell'anno scolastico, che ad anno scolastico già in corso, la segreteria riceve i genitori/tutori del minore e raccoglie le prime informazioni (paese di provenienza, domicilio attuale, dati anagrafici, esperienze scolastiche precedenti), utilizzando, se necessario, anche i moduli bilingue che ha in dotazione.
- 2- Nel caso sussistano i requisiti per l'iscrizione in una delle scuole del proprio Istituto Comprensivo (età e domicilio nel bacino d'utenza dell'Istituto), la segreteria ne informa il dirigente scolastico, il collaboratore e il referente per l'intercultura del plesso di riferimento.
- 3- Il referente di plesso per l'intercultura informa a sua volta l'incaricato alla facilitazione linguistica della rispettiva scuola e insieme fissano tempestivamente un incontro con i genitori/tutori e il minore stesso, per farne la conoscenza, raccogliere eventualmente informazioni più precise e accertare il grado di padronanza della lingua italiana.  
Durante tale incontro viene compilato un questionario predisposto e vengono testate le competenze linguistiche e didattiche dell'alunno attraverso un colloquio (anche con l'utilizzo, dove possibile, di una lingua ponte) e/o delle prove somministrate dal facilitatore linguistico.  
In questa occasione il referente per l'intercultura e il facilitatore devono fornire ai genitori/tutori le prime essenziali informazioni relative all'orario e all'organizzazione scolastica, al materiale necessario, alla prenotazione dei libri di testo o all'uso di testi facilitati, alla possibilità di scegliere tra l'insegnamento della religione cattolica o un'attività alternativa o, quando possibile, l'entrata/uscita posticipata/anticipata, all'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica e di pre e post scuola.  
Al termine del colloquio si informano i genitori/tutori che nel più breve tempo possibile saranno contattati dalla segreteria per la comunicazione della classe e sezione e delle modalità di inserimento.  
Nel caso si riscontrino grossi problemi di incomprensione linguistica e non esista la possibilità di avvalersi dell'aiuto di un parente, il facilitatore linguistico provvede

tempestivamente a comunicare in Comune la necessità di convocare un mediatore linguistico e si procede fissando un secondo colloquio con la presenza del mediatore.

- 4- In funzione dei dati raccolti, il referente per l'intercultura, insieme al collaboratore di plesso, definiscono la classe di inserimento, tenendo in considerazione anche il numero degli alunni delle classi, eventuali situazioni problematiche già esistenti, eventuali risorse umane già presenti.
- 5- A questo punto il collaboratore di plesso comunica alla segreteria la classe in cui l'alunno deve essere registrato e l'iscrizione diventa effettiva, anche in caso di minori sprovvisti di documentazione o con documentazione parziale.  
A registrazione avvenuta, la segreteria contatta i genitori/tutori per informarli della classe in cui il minore è stato inserito e del giorno in cui può cominciare a frequentare.  
Valutando ogni singola situazione, i referenti per l'intercultura, insieme ai docenti della classe, possono stabilire che, per un determinato periodo, l'alunno frequenti ad orario ridotto, al fine di consentirgli un inserimento graduale.
- 6- Nel caso di alunno con conoscenza scarsa o nulla della lingua italiana, il referente per l'intercultura deve fare il possibile per fornirgli qualche ora di supporto linguistico/didattico con l'incaricato della facilitazione linguistica o un docente con ore aggiuntive di insegnamento finanziate con il fondo per le aree a forte processo immigratorio.
- 7- Il facilitatore linguistico, o il docente incaricato, deve incontrare gli insegnanti della classe e insieme devono definire gli obiettivi minimi da raggiungere, le modalità e i contenuti, stilando un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO.
- 8- La compilazione di un PDP si rende necessaria per tutti gli alunni NAI con conoscenza scarsa o nulla della lingua italiana. E' inoltre auspicabile per tutti quegli alunni stranieri che evidenziano difficoltà socioculturali e linguistiche che ne limitano la capacità di seguire il regolare percorso di classe, indipendentemente dalla data di arrivo in Italia o dagli anni di frequenza della scuola italiana.
- 9- Per gli alunni NAI è inoltre previsto l'esonero dalle materie di studio per la durata di tutto il primo quadrimestre seguente al loro arrivo. Tale norma è valida dalla classe terza della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Durante lo svolgimento di tali discipline, l'alunno NAI eseguirà, in sostituzione, esercizi di potenziamento linguistico di italiano L2 predisposti dal facilitatore linguistico o dal docente designato, in collaborazione con l'insegnante di lingua italiana.
- 10- Per gli alunni NAI iscritti alla scuola secondaria di primo grado è altresì previsto l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua comunitaria, che viene sostituito con due ore di insegnamento di italiano L2.

In questo caso, se l'alunno deve sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ci si attiene alle indicazioni fornite dal **DM 741/2017 art.9 comma 4** che recita: ***“Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.”***